

CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO  
LANDTAG BOZEN

---

IV. LEGISLATURA / 1964  
GESETZGEBUNGSPERIODE

PROCESSO VERBALE  
PROTOKOLL

della 69<sup>a</sup> seduta tenuta a BOLZANO il giorno 12 marzo 1964  
der 69. Sitzung, abgehalten in BOZEN am 12. März 1964

Presiede il PRESIDENTE : Nicolodi Rag. Silvio  
Vorsitz des PRÄSIDENTEN :

Assistono i SEGRETARI : Nardin Ettore  
Besitz der SEKRETÄRE : Ziernhöld Dr. Josef

Sono assenti i CONSIGLIERI : Dalsass Dr. Joachim  
Abwesende ABGEORNETE : Mitolo Avv. Andrea  
Panizza Cav. Sandro  
Stanek Dr. Hans

La seduta si apre alle ore 9.50.-

Il verbale della seduta del 6 marzo 1964 viene letto ed approvato all'unanimità.

Quindi il Consiglio prosegue nella trattazione del disegno di legge provinciale N. 140: "Ordinamento del personale provinciale addetto all'istruzione ed all'addestramento professionale."

Gli artt. dal 15 al 24 compreso vengono approvati all'unanimità senza discussione.

Dopo un intervento del consigliere Nardin sull'art. 25, questo rimane in sospenso.

Artt. 26, ~~27~~, 28, 29, 30, 31 e 32: approvati all'unanimità senza discussione. Lo stralcio dell'art. 27 viene pure accolto all'unan.

All'art. 33, da parte della Giunta viene presentato un emendamento con il quale si chiede di mantenere al primo comma il testo proposto dalla Giunta.

A questo punto si svolge una discussione su una questione procedurale sollevata dal consigliere Kapfinger, nella quale prendono la parola per due volte il consigliere Kapfinger, l'Assessore Benedikter, il consigliere Nardin, e una volta il Presidente della Giunta.

Posto ai voti, l'emendamento della Giunta viene approvato a maggioranza con 3 voti contrari e 3 astensioni.

Viene accolto a maggioranza con una astensione il seguente emendamento aggiuntivo, presentato dalla Giunta:

"L'insegnamento delle materie teoriche è remunerato, a seconda del titolo di studio posseduto, sulla base del trattamento economico dei gradi V, VI, VII, VIII della tabella A, l'insegnamento pratico in base al trattamento del grado VIII, l'assistenza di officina in base al grado IX."

L'intero articolo modificato come sopra viene approvato a maggioranza con una astensione.

Art. 34: approvato all'unanimità senza modifica.

Su un emendamento sostitutivo dell'art. 35, presentato dai consiglieri Schatz, Plaikner e Volgger si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono più volte il consigliere Schatz, nonché gli Assessori Benedikter e Brugger. Quindi l'articolo rimane in sospeso.

Gli artt. 36, 37, 38 e 39 risultano approvati all'unanimità senza discussione.

Art. 40: Viene presentato un emendamento a firma di Benedikter e Fioreschy, con il quale si chiede di modificare l'ultimo comma dell'articolo come segue:

"Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi, il servizio corrispondente od analogo precedentemente prestato presso le scuole professionali provinciali e le scuole statali è riconosciuto fino ad anni dieci agli effetti della progressione economica in carriera."

Dopo un intervento dell'Assessore Fioreschy, emendamento e articolo vengono approvati all'unanimità.

Artt. 41 e 42: approvati all'unanimità.

All'art. 43 viene aggiunto un nuovo secondo comma del seguente tenore: "Per il personale incaricato il nuovo trattamento economico avrà decorrenza dal 1.1.1964."

L'articolo così emendato viene accolto all'unanimità.

Artt. 44 e 45: approvati all'unanimità senza discussione.

Sull'art. 46 prende la parola brevemente l'Assessore Fioreschy; quindi l'articolo viene votato all'unanimità.

Art. 47: approvato all'unanimità senza discussione.

Per dare modo ai consiglieri della S.V.P. di arrivare ad un accordo per quanto riguarda gli articoli rimasti in sospeso, il Presidente sospende la seduta.

Alla ripresa della seduta, l'emendamento sostitutivo Schatz, Plaikner, Volgger viene ritirato e l'art. 35 votato all'unanimità senza modifica.

All'art. 25 vengono presentati i seguenti due emendamenti:

- emendamento Volgger, Zelger: 1) alla fine del secondo comma aggiungere la dizione: "e per le attività extrascolastiche dall'Assesso-

re competente";

2) emendare il terzo comma come segue: "Entro 30 giorni della comunicazione, il personale può ricorrere alla Giunta provinciale la quale formula il giudizio definitivo, sentito il sottocomitato di cui all'art. 23".

- emendamento Magnago, Benedikter, Pioreschy: aggiungere all'emendamento Volgger, prima delle parole "Entro 30 giorni" la dizione: "In presenza di due rapporti informativi il giudizio complessivo viene espresso dall'Assessore competente, d'intesa con lo Ispettore".

Sugli emendamenti si svolge un'ampia discussione, nella quale intervengono vari consiglieri ed Assessori.

Alle ore 13.- il Presidente toglie la seduta e rimanda l'ulteriore discussione a venerdì, 13 marzo 1964, ad ore 9.30.-

I SEGRETARI :

- Ettore Nardin -

- Dr. Josef Ziernhöld -

IL PRESIDENTE :

- Rag. Silvio Nicolodi -